

Il cane morde d'istinto chi gli calpesta la coda: padrone responsabile



Non rileva che l'animale abbia aggredito il terzo per colpa di una condotta negligente di quest'ultimo: il padrone è sempre responsabile, salvo che...

Durante una festa in giardino, il pastore tedesco del padrone di casa viene "pestato accidentalmente" da uno degli ospiti: reagisce d'istinto, aggredendo e mordendo il distratto malcapitato. Dell'incidente è responsabile il padrone dell'animale. A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza **[1]**.

Vi è una regola di prudenza per tutti i titolari di animali, specie quelli di grossa taglia e tendenzialmente pericolosi, che impone al proprietario di tenerne la **custodia costante**, eventualmente con la museruola.

La legge **[2]**, infatti, stabilisce che il proprietario di un animale (o anche chi ne abbia temporaneamente la custodia, come per es. un passeggiatore) è **sempre responsabile** dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che invece fosse **smarrito** o fuggito. L'unico modo che il custode ha di evitare la propria responsabilità è dimostrare che il danno sia avvenuto per un **caso fortuito**.

Ebbene, può considerarsi "**caso fortuito**" il fatto che l'animale abbia agito **d'istinto**, a causa della disattenzione di un ospite che gli abbia calpestato la coda?

La Cassazione dice di no.

Nel caso di specie, il proprietario dell'animale, che certamente non può definirsi da salotto o da grembo, nel corso di una festa tenutasi nel giardino di casa in presenza di molti ospiti, lo aveva lasciato **libero** e senza **museruola**. È del tutto indifferente - afferma la Suprema Corte - che il cane sia stato pestato accidentalmente, evenienza questa che il padrone doveva ritenere **probabile**, come era probabile che l'animale rispondesse in simili casi con un'aggressione. Al contrario l'animale deve essere sempre custodito in un luogo non accessibile agli ospiti o quanto meno deve essere munito di museruola.

Il padrone dell'animale è quindi responsabile sia sotto un profilo penale **[3]** che, a titolo di risarcimento del danno, sotto un profilo civile **[4]**.